

**Causa Scoppola c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 giugno 2008 (ricorso n. 50550/06)**

(constata la violazione dell'art. 3 CEDU, relativo alla proibizione della tortura, in relazione al mantenimento prolungato in stato di detenzione di una persona di età avanzata e disabile)

**Fatto.** Ricorso proposto ai sensi dell'art. 3 CEDU (*proibizione della tortura*). Il ricorrente lamentava di essere stato mantenuto in modo prolungato in stato di detenzione presso una struttura penitenziaria anziché presso una struttura ospedaliera, nonostante la gravità del suo stato di salute e la sua mancanza di autonomia. Condannato nel gennaio del 2002 alla pena dell'ergastolo per omicidio volontario, nel dicembre 2003 aveva avanzato richiesta di essere trasferito presso una struttura penitenziaria priva di barriere architettoniche, dal momento che da tempo era costretto a spostarsi su una sedia a rotelle. Tale istanza veniva respinta stanti le difficoltà di rinvenire una struttura in grado di garantire l'opportuna assistenza. Il ricorrente aveva adito il Tribunale di sorveglianza che, accertata l'incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con la detenzione in carcere, con ordinanza del 16 giugno 2006, gli accordava gli arresti domiciliari per la durata di un anno (con l'obbligo di residenza a Roma, l'autorizzazione a recarsi presso l'ospedale per le cure mediche, e con il divieto di detenzione di armi). Tale decisione veniva successivamente revocata stante l'impossibilità di individuare un luogo adatto alle condizioni di salute del ricorrente.

Il ricorrente veniva quindi dapprima trasferito al centro clinico del penitenziario di Regina Coeli e successivamente a quello di Parma, che disponeva di strutture adeguate alle esigenze di persone disabili. Tale trasferimento gli aveva però provocato una forte depressione a causa dell'allontanamento dalla sorella e dal suo legale.

**Diritto.** Deducendo la violazione dell'art. 3 CEDU, il ricorrente sosteneva che il suo stato di salute non aveva fatto altro che aggravarsi nel corso della sua detenzione, e che il suo trasferimento a Parma non aveva comportato alcun miglioramento, portandolo, al contrario, in un profondo stato di depressione causato dall'allontanamento dalla sorella e dal suo difensore. Il ricorrente si doleva altresì del fatto che lo Stato lo aveva trasferito in un altro penitenziario, anziché affidarlo alle cure di una struttura ospedaliera esterna alla prigione.

La Corte, conformemente alla propria giurisprudenza in materia di trattamenti inumani e degradanti, ha preliminarmente ricordato che affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 è necessario che presenti un minimo di gravità. La valutazione di tale livello di gravità è di per sé relativa e dipende dall'insieme delle circostanze della causa, quali la durata del trattamento, dagli effetti fisici e mentali, nonché dall'età, dal sesso e dallo stato di salute della vittima (*Mouisel c. Francia*, n. 67263/01, § 37, e *Gennadi Naoumenko c. Ucraina*, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004).

Con particolare riguardo alle persone private della libertà, la Corte ha affermato che l'articolo 3 impone allo Stato l'obbligo positivo di assicurarsi che le condizioni di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l'interessato ad un logorio o ad una afflizione di tale intensità da superare la soglia massima di sofferenza che inevitabilmente afferrisce allo stato di detenzione, assicurando altresì che la salute ed il benessere del detenuto siano garantite in modo adeguato anche attraverso la somministrazione delle terapie mediche richieste (*Kudla c. Polonia* [GC], n. 30210/96, § 94, , e *Riviere c. Francia*, n. 33834/03, § 62, 11 luglio 2006). Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che anche la mancanza di cure mediche appropriate e, più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni inadeguate, può in linea di principio costituire un trattamento contrario all'articolo 3 (in tal senso, *İlhan c. Turchia* [GC], n. 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, e *Gennadi Naoumenko* citata *supra*, § 112).

La Corte ha quindi affermato che sebbene non esista un obbligo generale a carico dello Stato di rimettere in libertà un detenuto, o anche di trasferirlo presso un ospedale civile, anche se questi è affetto da una malattia particolarmente difficile da curare (*Mouisel* citata *supra*, § 40), l'articolo 3 della Convenzione impone in ogni caso allo Stato di proteggere l'integrità fisica delle persone private della libertà.

Alla luce di tali principi ed alla giurisprudenza pregressa in materia<sup>1</sup>, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, una volta accertata l'impossibilità di concedere al ricorrente gli arresti domiciliari, spettava alle autorità nazionali di attivarsi per assicurare al ricorrente condizioni di detenzione rispettose della dignità umana. In particolare, poiché il ricorrente non poteva essere curato presso il proprio domicilio e poiché nessun centro di cure era disposto ad accoglierlo, lo Stato avrebbe dovuto trasferire senza indugi l'interessato presso una struttura penitenziaria meglio attrezzata, e avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione di una pena che costituiva ormai un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione.

Per tali motivi, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 3 CEDU.

La Corte ha infine riconosciuto, in via equitativa, la somma di 5.000,00 € a titolo di danno morale patito dal ricorrente e di 5.000,00 € a titolo di spese.

---

<sup>1</sup> La Corte già in altre occasioni aveva accertato che il mantenimento in detenzione prolungata di una persona di età avanzata, e per giunta malata, può ricadere nell'ambito di azione della garanzia di cui all'articolo 3 (*Papon c. Francia* (n. 1) (dec.), n. 64666/01; *Sawoniuk c. Regno Unito* (dec.), n. 63716/00, , e *Priebke c. Italia* (dec.), n. 48799/99, 5 aprile 2001), e che il mantenimento in stato di detenzione di una persona tetraplegica, in condizioni non adeguate al suo stato di salute, costituisce un trattamento degradante (*Price c. Regno Unito* n. 33394/96 § 24).







